

Codice A15000

D.D. 22 dicembre 2014, n. 61

**POR FSE 2007-2013, Asse V. Affidamento del servizio di supporto alla realizzazione del Progetto interregionale "Rafforzamento della Rete per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni" a S&T Societa' Cooperativa di Torino.**

Con determinazione n. 743 del 14 dicembre 2012 la Regione Piemonte ha provveduto ad istituire il "Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte" definendone la collocazione presso il Settore DB1512 "Promozione e sviluppo dell'imprenditorialità, della cooperazione e delle pari opportunità per tutti", nonché la dotazione organica, la sede, le risorse finanziarie e il relativo piano di lavoro.

Con D.G.R. n. 20-6367 del 17 settembre 2013 la Giunta regionale ha stabilito di promuovere un progetto interregionale, in ambito POR FSE 2007/2013, finalizzato al rafforzamento della rete per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni, in collaborazione con UNAR, Ufficio nazionale contro le discriminazioni razziali, e con le Regioni e le province autonome che aderiranno, del quale la Regione Piemonte sia capofila e di approvare lo schema di protocollo d'intesa tra UNAR, le Regioni e Province autonome aderenti al progetto interregionale-transnazionale, in ambito POR FSE 2007/2013, denominato: "Rafforzamento della rete per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni" dando mandato all'Assessore alle Pari Opportunità della Regione Piemonte di sottoscrivere il protocollo d'intesa.

Con determinazione n. 623 del 3 ottobre 2014 il Direttore Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro ha stabilito di procedere con gli atti necessari per l'acquisizione di un servizio di supporto alla realizzazione del Progetto interregionale "Rafforzamento della Rete per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni" tramite il Mercato elettronico della pubblica amministrazione di Consip S.p.A. (Me.Pa) o, qualora il servizio non fosse ivi presente, all'acquisizione dello stesso con le ordinarie procedure per le acquisizioni in economia ai sensi dell'art. 125 del d.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Considerato che:

il predetto servizio non è reperibile sul Me.Pa, ed è stata pertanto avviata apposita procedura di cottimo fiduciario in data 14 novembre 2014, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio, prevedendo l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e prevedendo l'esame delle offerte da apposita commissione;

in data 14 novembre 2014, tramite posta elettronica certificata, sono state invitate alla predetta procedura negoziata le seguenti società:

- Poliedra Progetti Integrati S.p.A. di Torino
- Cooperativa Terremondo di Torino
- Società Cooperativa S&T scarl di Torino;

è stata individuata la data del 28 novembre 2014, quale termine di presentazione delle offerte tecnico-economiche;

con Determinazione n. 704 del 19/11/2014 è stata istituita la Commissione per la valutazione delle offerte di cui alla predetta procedura negoziata;

entro il predetto termine le società Poliedra Progetti Integrati S.p.A. di Torino e Cooperativa Terremondo di Torino, hanno presentato formale comunicazione di rinuncia alla presentazione dell'offerta, come risulta dalla documentazione conservata agli atti della Direzione Coesione Sociale;

la società Cooperativa S&T scarl di Torino ha presentato la propria offerta entro i termini stabiliti, come risulta dagli atti conservati presso la Direzione Coesione Sociale (prot. n. 47375/DB1500 del 27/11/2014 ex Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro);

in data 1 dicembre 2014 si è proceduto all'apertura dell'offerta pervenuta dalla società Cooperativa S&T scarl di Torino da parte della commissione di valutazione;

visto il verbale della Commissione di valutazione del 01 dicembre 2014, conservato agli atti della Direzione Coesione Sociale, dal quale risulta il punteggio totale assegnato di 98,6, a fronte di un punteggio massimo di 100.;

ritenuto congrua l'offerta economica, per lo svolgimento del servizio sopra specificato, per un importo totale pari ad Euro 30.000,00 oltre IVA;

visto lo schema di contratto, allegato, quale parte integrante, alla presente determinazione e che prevede la data del 30 giugno 2015 quale termine di durata del servizio;

vista la determinazione n. 717 del 21/11/2014 con la quale è stata impegnata la somma di euro 40.000,00 su capitoli vari del bilancio 2014, quale copertura finanziaria per la realizzazione del servizio in oggetto;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRETTORE

visto il D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.;

visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 s.m.i.;

visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 s.m.i.;

nell'ambito degli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 20-6367 del 17 settembre 2013

#### *determina*

di affidare, per le considerazioni in premessa illustrate, il servizio di supporto alla realizzazione del Progetto interregionale "Rafforzamento della Rete per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni", alla S&T Società Cooperativa di Torino per un importo totale pari ad euro 30.000,00 oltre IVA;

di approvare lo schema di contratto da stipulare con la S&T Società Cooperativa di Torino, allegato, quale parte integrante, alla presente determinazione e che prevede la data del 30 giugno 2015 quale termine di durata del servizio

di dare atto che le somme sono state impegnate con la determinazione n. 717 del 21/11/2014

di liquidare alla S&T Società Cooperativa di Torino la somma di Euro 36.600,00 (IVA compresa) secondo le modalità stabilite nel contratto.

Per la presente determinazione si dispone, ai sensi dell'art. 23, del d.lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Trasparenza, valutazione e merito" dei seguenti dati:

a) Beneficiario:

S&T Società Cooperativa di Torino – dati fiscali codice fiscale n. 05086310017

b) Importo: euro 30.000,00 oltre IVA

c) Responsabile del procedimento: Bordone Gianfranco

d) Modalità per l'individuazione del beneficiario: cottimo fiduciario

La presente determinazione sarà inoltre pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Direttore  
Gianfranco Bordone

Allegato

## Schema di Contratto

FRA LA REGIONE PIEMONTE E LA SOCIETÀ COOPERATIVA S&T SCARL DI TORINO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INTERREGIONALE "RAFFORZAMENTO DELLA RETE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI"

### PREMESSO CHE:

Con Con D.G.R. n. 20-6367 del 17 settembre 2013 la Giunta regionale ha stabilito di promuovere un progetto interregionale, in ambito POR FSE 2007/2013, finalizzato al rafforzamento della rete per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni, in collaborazione con UNAR, Ufficio nazionale contro le discriminazioni razziali, e con le Regioni e le province autonome che aderiranno, del quale la Regione Piemonte sia capofila e di approvare lo schema di protocollo d'intesa tra UNAR, le Regioni e Province autonome aderenti al progetto interregionale-transnazionale, in ambito POR FSE 2007/2013, denominato: "Rafforzamento della rete per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni" dando mandato all'Assessore alle Pari Opportunità della Regione Piemonte di sottoscrivere il protocollo d'intesa.;  
con Determinazione del Direttore regionale Coesione Sociale n.....del....., è stata approvata la stipula del presente contratto

### TRA:

La Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata dal Direttore regionale Coesione Sociale dr. Gianfranco Bordone, nato ad Alba il 01/12/1959 e domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede regionale di via Magenta 12, Torino, di seguito denominata "Committente"

### E

la Società S&T (P.I. \_\_\_\_\_) con sede in \_\_\_\_\_ – Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_  
di seguito denominata "l'Appaltatore",

### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

#### ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'Appaltatore dichiara di conoscerle e accettarle.

L'Appaltatore dichiara di conoscere il capitolato speciale descrittivo e prestazionale trasmesso con nota prot. n. 45658/DB1500 del 14/11/2014 (di seguito capitolato), ancorché non materialmente allegato al presente contratto, e di accettare tutte le condizioni in esso contenute.

#### ART. 2 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

La Committente, affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione di un servizio di supporto alla realizzazione Progetto interregionale "Rafforzamento della Rete per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni" che dovrà essere eseguito puntualmente e con la massima cura secondo

quanto indicato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, trasmesso con lettera prot. n. 45658/DB1500 del 14/11/2014 e nell'offerta tecnica presentata in data 27/11/2014

### ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio dovrà essere realizzato a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e dovrà essere concluso entro il 30/06/2015

### ART.4 - IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale complessivo è pari a € 30.000,00 esclusa (€ 36.600,00 IVA compresa).

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale, non è stato redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

### ART. 5 – GRUPPO DI LAVORO

Il gruppo di lavoro è composto dagli esperti indicati dall'Appaltatore in sede di offerta.

L'Appaltatore garantisce che la composizione del gruppo di lavoro rimanga invariata per tutta la durata del contratto. Il gruppo di lavoro non può essere modificato né nel numero complessivo, né nelle qualifiche professionali indicate, se non previo consenso della Committente.

Qualora l'Appaltatore, durante lo svolgimento della prestazione, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, deve formulare richiesta scritta alla Committente, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede d'offerta.

Al riguardo si precisa che tali nuovi eventuali componenti devono avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire, motivo per cui deve essere fornita, in sede di richiesta, la documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi e integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, con contratti di qualsivoglia natura.

### ART. 6 – MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo avverrà nel modo seguente:

- 10% del valore del contratto, a fronte della presentazione del Piano di lavoro del servizio contenente una pianificazione dettagliata delle attività per l'intera durata prevista, con presentazione di regolare fattura;
- rate posticipate bimestrali fino ad un ulteriore 80% del valore del contratto, sulla base di stati di avanzamento (S.A.L) a seguito di presentazione di regolare fattura e di una relazione delle attività svolte;
- il saldo pari al 10% dell'importo contrattuale, al termine di tutte le attività previste a seguito di presentazione di regolare fattura e di una relazione finale .

Ciascuna fattura, unitamente alla documentazione prevista, dovrà essere sottoposta al Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), al fine di acquisire il visto riguardante la corretta esecuzione del contratto; previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) presso gli Enti competenti, la Regione Piemonte, in applicazione del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., provvederà al pagamento delle fatture entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

Nel caso in cui la fattura risulti non regolare, o non completa della documentazione obbligatoria o il parere del D.E.C. non sia favorevole o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.

La Regione Piemonte non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati indicati al successivo articolo 7.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile alla Committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002.

I pagamenti saranno effettuati presso la BANCA \_\_\_\_\_ - Sede di \_\_\_\_\_ - Codice IBAN \_\_\_\_\_.

Le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono le seguenti:

- \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_ ---;
- \_\_\_\_\_ - C.F. -----,

#### ART. 7 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ LEGGE 136/2010

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia")

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000.

La Regione Piemonte non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

La Regione Piemonte risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010.

L'appaltatore deve trasmettere alla Regione Piemonte, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla committente i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

#### ART. 8 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), ai sensi degli articoli 300 e 301 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., è individuato nella persona di dr. Gianfranco Bordone (C.F.: BRDGFR59T01A124D).

Il D.E.C. verifica la corretta esecuzione del contratto sotto il profilo tecnico e contabile e, in particolare, fornisce parere sull'andamento del servizio ai fini della liquidazione delle fatture e dell'applicazione delle penali.

#### Art. 9 - CONTROLLI SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La Regione Piemonte si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la correttezza, la diligenza e la perizia poste dall'affidatario nell'espletamento dei compiti ad esso assegnati e, in

generale, riguardanti, l'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto. La Regione Piemonte farà pervenire per iscritto, le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l'affidatario dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'affidatario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti ininfluenti sul servizio, se non preventivamente comunicate alla Regione Piemonte.

Il presente contratto in quanto finanziato a valere sul POR FSE 2007-2013 è altresì sottoposto ai controlli previste dalla normativa di riferimento europea e nazionale da parte dei preposti uffici dello Strato nonché delle Istituzioni europee interessate o dai soggetti da questi incaricati.

Su richiesta della Regione Piemonte e degli enti sopra indicati, l'affidatario sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e/o a rilievi avanzati.

Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali e alla risoluzione del contratto per inadempimento.

#### ART. 10 – PENALI

La Committente, a tutela della qualità del servizio, si riserva di applicare penali di natura pecuniaria in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali circa: la qualità dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'Appaltatore.

Azioni sanzionabili sono:

- inadempienze di carattere temporale: non rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione del servizio, mancato rispetto dei tempi di adeguamento alle prescrizioni della Committente;
- inadempienze di carattere qualitativo: mancata o parziale erogazione, o erogazione qualitativamente difforme ai servizi indicati, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi dalla Committente in sede di controllo;
- inadempienze di carattere quantitativo: mancato rispetto degli obiettivi quantitativi indicati;
- inadempienze relative al dovere di riservatezza e non divulgazione.

Nel caso di adempimento non conforme al presente contratto, ai sensi dell'art. 1662 C.C., la Committente, a mezzo di raccomandata A.R., intimerà all'Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali contro deduzioni dell'Appaltatore, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. L'ammontare delle singole sanzioni è compreso tra 250 euro e il 5% dell'importo contrattuale, rapportato alla gravità dell'inadempienza e all'eventuale recidiva in comportamenti non conformi, secondo il giudizio del Responsabile del procedimento.

#### ART. 11 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal presente contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia della Committente, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

L'Appaltatore si impegna a mantenere indenne la Committente in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

#### ART. 12 – RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE

L'Appaltatore ha l'obbligo di non divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

L'Appaltatore si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi, contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e a garantire che le informazioni personali,

patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

#### ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art.1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell'incarico, ai sensi dell'art.1456 C.C., i seguenti casi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- c) gravi inosservanze delle norme inerenti il versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- d) interruzione non motivata del servizio;
- e) qualora le penali comminate superino il 10% dell'importo contrattuale;
- f) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme e, in generale, violazione del dovere di riservatezza;
- g) inosservanza del divieto di cessione del contratto;
- h) inosservanza delle disposizioni in materia di subappalto.

All'Appaltatore, oltre alla suddetta risoluzione contrattuale, verrà trattenuto il deposito cauzionale; si fa salva la possibilità, da parte della Committente, di richiedere il risarcimento dei danni.

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notificazione all'Appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.

#### ART. 14 – RECESSO UNILATERALE

E' facoltà della Committente recedere unilateralmente dal Contratto. In tal caso, all'Appaltatore è riconosciuto il pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte di servizio prestata, escluso ogni risarcimento o indennizzo. La facoltà di recesso di cui al presente articolo dovrà essere esercitata mediante trasmissione di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 90 giorni.

#### ART. 15 – CESSIONE E SUBAPPALTO

Le azioni affidate con il presente Contratto non possono essere cedute fatti salvi i casi previsti dalla legge.

Il Subappalto è ammesso nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. La Regione Piemonte non provvederà a corrispondere direttamente agli eventuali subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni eseguite.

#### ART. 16 – CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, \_\_\_\_\_, mediante \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_-.

La fideiussione sarà svincolata secondo quanto previsto dall' art. 113, D.Lgs n. 163/2006.

#### ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese, tasse, diritti di segreteria ed emolumenti relativi e dipendenti da quest'atto e sui eventuali allegati, comprese le copie per le parti contraenti, sono a carico dell'Appaltatore.

Per il presente atto l'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n, 642, Allegato A, Tariffa, Parte Prima, art. 1, punto 1, 1bis-1, n.4.



#### ART. 18 - REGISTRAZIONE

Le spese di imposta di bollo e di registro del presente contratto sono a carico dell'Appaltatore.

#### ART. 19 - RIFERIMENTO A NORME VIGENTI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si rimanda al capitolato speciale descrittivo e prestazionale, alla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi, nonché al Codice Civile e alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

#### ART. 20 – DOMICILIO LEGALE

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, per ogni effetto giuridico e contrattuale, elegge domicilio presso \_\_\_\_\_

#### ART. 21 – CONTROVESIE

Per la definizione di eventuali controversie si applicano le disposizioni di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché quant'altro disposto in materia dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

#### ART. 22 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si dà infine atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Il presente atto, in alcun modo in contrasto con l'ordinamento giuridico, è redatto

\_\_\_\_\_

#### ART. 23 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il Foro di Torino

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì

La Committente  
REGIONE PIEMONTE  
DIRETTORE REGIONALE  
COESIONE SOCIALE

L'Appaltatore  
SOCIETA' S&T .....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'operatore economico dichiara di accettare integralmente tutte le clausole contenute nel presente contratto ed in particolare di approvare espressamente quelle di cui agli art. 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 17, 20 e 21.

La Committente  
REGIONE PIEMONTE  
DIRETTORE REGIONALE  
COESIONE SOCIALE

.....

L'Appaltatore  
SOCIETA' S&T

.....